



# Congedo per cure

## riservato ai lavoratori invalidi

<http://blog.libero.it/lav/uglcreditoinforma@libero.it>  
a cura dell'avv. Rosario Francese



La materia dei congedi legata all'invalidità o alla Legge 104/92 è continuamente interessata a modifiche, interpretazioni e a ripensamenti.

Tali interpretazioni, purtroppo, non sempre sono corrette: questo è il caso del **congedo per cure spettante ai lavoratori invalidi**.

**Il congedo per cure, che non è mai stato esplicitamente abrogato, spetta ai lavoratori invalidi con un grado di invalidità superiore al 50%.**

È una errata interpretazione quella di ritenerlo superato da disposizioni successive. Esso è (e continua ad essere) previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Il congedo per cure riservato ai lavoratori invalidi, in particolare, è un istituto piuttosto datato, essendo stato fissato originariamente da una norma del 1971.

L'articolo 26 della Legge 118/1971 prevede che *"ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale"*.

Successivamente il Decreto legislativo 509/1988 ha precisato che *"il congedo per cure previsto all'art. 26 della legge 30 marzo 1971 n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta"*.

Prossimamente, inoltre, interverrà un Decreto Legislativo a chiarire la materia, e, purtroppo, a modificare nuovamente la Legge 104/92.

Qui di seguito si riassumo i contenuti (SI SOTTOLINEA CHE IL DECRETO NON E' ANCORA IN VIGORE).

## Decreto Legislativo di riordino della materia relativa ai permessi, congedi e aspettative.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato uno schema di decreto legislativo, che dovrà essere sottoposto a un parere delle competenti commissioni del Senato e della Camera dei Deputati e alla Conferenza Stato-Regioni; successivamente dovrà riportare la definitiva approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poi essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche più importanti contenute nel testo già predisposto dal Governo si riassumono nei seguenti punti:

**Cumulabilità dei permessi spettanti per l'assistenza a familiari handicappati.** Il cumulo dei permessi di tre giorni mensili nel caso in cui il lavoratore debba assistere due familiari handicappati spetta se il secondo familiare sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado (genitore o figlio) o entro il secondo grado se il coniuge o i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. All'infuori del cumulo, rimangono ferme le norme attuali (cioè possono intervenire nelle descritte situazioni anche i parenti o affini entro il terzo grado).

**Assistenza lontana dal domicilio del familiare handicappato.** Se l'assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi, questi deve dimostrare con un titolo di viaggio o con altra documentazione idonea di averlo effettivamente raggiunto.

**Ordine di priorità tra i soggetti venti diritto.** Viene stabilito per legge l'ordine di priorità tra i soggetti ai quali può essere concesso il congedo straordinario di due anni per l'assistenza a un familiare handicappato. Vengono, al riguardo, fissati i principi affermati in tre sentenze del Corte Costituzionale del 2005, 2007 e 2009, in base ai quali il diritto spetta in primo luogo al coniuge; in mancanza del coniuge, il diritto spetta ai genitori naturali, adottivi o affidatari; in mancanza di questi, il diritto spetta ai fratelli e sorelle conviventi con il familiare handicappato; in ultimo, il diritto spetta ai figli conviventi.

Eccoci, infine, al **Congedo per cure.** Una modifica importante riguarda il congedo per cure spettante ai lavoratori invalidi con un grado di invalidità superiore al 50%. Questo congedo è stato previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509. Si è spesso, erroneamente, ritenuto che queste norme fossero state superate da quelle successive che hanno previsto il diritto a un congedo extraferiale per attendere, a determinate condizioni, alle cure termali, climatiche, elioterapiche e psammoterapiche rese necessarie per la terapia e la riabilitazione motoria e neuromotoria. La questione sarà in futuro regolata dal presente decreto, in corso di approvazione, il quale stabilisce che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Il congedo sarà accordato in base ad un certificato del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblicata dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, inoltre, il lavoratore avrà diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, e sarà esentato dalla visita di controllo e dalle relative fasce di reperibilità.

**LA REDAZIONE È STATA CURATA DALL'AVV. ROSARIO FRANCESE**

Troverai tutti i numeri precedenti di UglCreditoInforma all'indirizzo internet <http://blog.libero.it/lav/> .

Utilizza il suddetto **blog** e l'indirizzo **e-mail** [uglcreditoinforma@libero.it](mailto:uglcreditoinforma@libero.it) per richiedere la trattazione di specifici argomenti, per inviare documenti utili alla redazione di nuovi numeri e per comunicare i tuoi commenti e suggerimenti.